

Codice A1816A

D.D. 30 aprile 2019, n. 1502

P.I. 5966 - PROROGA termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 17/04/2018, in Comune di Frabosa Soprana (CN) torrente Corsaglia. Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., con sede in Cuneo - Corso Nizza n. 9.

In data 15/04/2019 il sig. Marino TRAVAGLIO, in qualità di VICE presidente dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi Spa, con sede in Cuneo, C.so Nizza n. 9, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1101 del 17/04/2018, per lavori di demolizione dell'esistente attraversamento aereo (condotta acquedotto) e ricostruzione in subalveo, realizzazione opere di difesa spondale e movimentazione materiale litoide loc. Bottera; ricostruzione opere di difesa spondale in prossimità delle loc. Zitella, Scarpone e Curamelli - in comune di Frabosa Soprana (CN) torrente Corsaglia.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui all'autorizzazione idraulica originaria sopra citata (D.D. n. 1101 del 17/04/2018) nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Corsaglia, è ritenuta ammissibile la proroga dell'autorizzazione idraulica originaria di **anni 1 (uno)** dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto (scadenza 17/04/2020).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

vista la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con Determinazione Dirigenziale n° 1101 del 17/04/2018, con la quale veniva concesso, **ai soli fini idraulici**, al sig. Pier Giorgio Giacchino, in qualità di presidente dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi Spa, con sede in Cuneo, C.so Nizza n. 9, di eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'originaria istanza,

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la proroga di **anni 1 (uno)** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n° 1101 del 17/04/2018 e rilasciata dallo scrivente Settore (scadenza il 17/04/2020).

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione – disegni che, **congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi** dell'originaria autorizzazione, formano parte integrante della presente determinazione.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Ing. Alfio Rivero